



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Progetto Impianto idroelettrico "Budriesse" ricadente nei Comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) e Crotta d'Adda (CR)
<i>Procedimento</i>	Approvazione del Piano di Utilizzo terre
<i>ID Fascicolo</i>	[3289]
<i>Proponente</i>	Soc. VIS S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVIA n. 2366 del 21 aprile 2017

✓ Resp. Sez.: Pieri C.
Ufficio: DVA-D2-OC
Data: 03/05/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 03/05/2017

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”, e dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*” e dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica dell’art. 20;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTO il D.M. 10 Agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTA la nota del 22/06/2015, successivamente integrata con nota del 09/07/2015, rispettivamente acquisite al prot. DVA-16725 del 25/06/2015 e prot. DVA-18264 del 13/07/2015, con cui la Soc. VIS S.r.l. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e contestuale istanza di approvazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161 per il progetto “*Impianto idroelettrico Budriessè*”, ricadente nei Comuni di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) e Crotta d’Adda (CR);

CONSIDERATO che il presente Provvedimento riguarda l’approvazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;

VISTA la nota prot. DVA-18770 del 17/07/2015 con cui è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

ACQUISITO il parere n. 2366 del 21 aprile 2017, espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS costituito da n. 24 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con il citato parere n. 2366 del 21 aprile 2017 la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS ha valutato in sintesi che “*il Piano di Utilizzo non ha preso in esame il reimpiego in alveo dei materiali in esubero quale soluzione volta a non modificare il profilo di equilibrio dell’Adda, non ha fatto riferimento ai volumi di materiali provenienti dagli scavi della linea elettrica e costruzione della cabina Enel, non ha specificato i volumi di materiali di risulta derivanti da perforazioni profonde per la realizzazione di pali, micropali, tiranti, diaframmi etc., non ha fornito la verifica relativa alla capacità dei siti di destinazione finale a ricevere i volumi dei materiali di scavo in esubero, ma che tali integrazioni possano essere effettuate prima dell’approvazione definitiva del progetto ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori*”;

APPROVA

il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012 relativo al progetto “Impianto idroelettrico Budriese”, ricadente nei Comuni di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO) e Crotta d’Adda (CR)” a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni di cui all’Art. 1 prima dell’approvazione definitiva del progetto ed in ogni caso prima dell’inizio dei lavori, nonché durante l’esecuzione dei lavori, e che vengano seguite in maniera puntuale tutte le indicazioni presenti nel Piano di Utilizzo presentato.

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

1. Si prescrive, per non alterare il profilo di equilibrio del fiume Adda, di riutilizzare in alveo i materiali in esubero del volume di circa 22.000 m³, previa redazione di un piano di gestione, riutilizzo e tempistiche, da concordare con ARPA Lombardia. Tale piano dovrà anche individuare il sito temporaneo di deposito in cui i materiali in esubero verranno stoccati in attesa di riutilizzo. Il Proponente dovrà aggiornare anche il Piano di Utilizzo, prima dell’inizio dei lavori.
2. Poiché i terreni di risulta dagli scavi della linea elettrica e costruzione di una cabina Enel saranno riutilizzati per il rinterro degli scavi stessi, ma, per come si evince dal dettaglio dei volumi provenienti dai singoli siti di scavo nelle varie fasi di lavoro, i relativi volumi non sono oggetto del piano di utilizzo, prima dell’approvazione definitiva del progetto, ed in ogni caso prima dell’avvio dei lavori, il PUT dovrà essere integrato al fine di ricomprendere tali materiali e dimostrare che gli stessi rientrano nella disciplina dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.ii. che definisce i “sottoprodotti” e nel campo di applicazione del D.M. 161/2012.
3. Considerato che il volume totale degli scavi che il proponente prevede di produrre è pari a circa 47.000 m³ di cui è previsto di riutilizzarne come inerti per l’approvvigionamento dell’impianto di betonaggio 11.550 m³ e di conferire presso due impianti di trasformazione degli inerti il volume complessivo di materiali da scavo in esubero (pari a 22.606 m³), si ritiene necessario che il proponente, prima dell’approvazione definitiva del progetto, ed in ogni caso prima dell’avvio dei lavori, integri il PUT al fine di quantificare i volumi dei materiali di risulta derivanti da perforazioni profonde per la realizzazione di pali, micropali, tiranti, diaframmi, jet-grouting etc... e prevedendo che tali materiali vengano gestiti come rifiuti.
4. Dovrà essere verificata la capacità dei siti di destinazione finale dei materiali di scavo in esubero a ricevere i relativi volumi previsti.
5. Gli interventi previsti dovranno essere effettuati senza l’utilizzo di sostanze inquinanti e adottando le migliori tecnologie realizzative al fine di evitare ogni drenaggio e la modifica dei parametri chimico-fisici delle falde intercettate. Qualora durante eventuali operazioni di perforazione per fondazioni o ancoraggi o per qualsiasi altra attività di scavo vi sia il rischio di dispersioni in falda di fluidi additivanti o miscele cementizie dovranno essere sospesi i lavori per espletare tutti gli approfondimenti analitici del caso, comprensivi di analisi eco-tossicologiche e di biodegradabilità. In tal caso dovrà essere presentata al M.A.T.T.M. una variante al P.U.T. al fine di verificare se tali sostanze provochino impatti sull’ambiente e sulla salute umana.
6. Qualora durante le attività di scavo venissero riscontrate situazioni organolettiche anomale imputabili ad attività pregresse o si verificassero sversamenti accidentali, dovranno essere attivate le procedure previste dalle normative vigenti ed il materiale dovrà essere gestito soltanto successivamente all’espletamento di tutti gli approfondimenti analitici del caso.
7. Venga concordato con ARPA Lombardia un piano di monitoraggio nelle aree di intervento che consenta un costante controllo di eventuali contaminazioni delle acque superficiali e di falda, sia

durante gli scavi che in fase di deposito provvisorio e deposito finale. In particolare dovrà essere verificato che non vi siano alterazioni della qualità, rispetto alla situazione ante-operam, durante le fasi di realizzazione dell'intervento.

8. Nelle aree di deposito e/o stoccaggio dovranno naturalmente essere depositate in maniera temporanea solamente le terre e rocce da scavo, escludendo qualsiasi promiscuità con rifiuti o altri materiali destinati ad impiego diverso.
9. Prevedere all'interno delle aree di deposito temporaneo, che i materiali siano ivi stoccati in cumuli sperati, distinti per natura e provenienza e caratteristiche litologiche omogenee, secondo le indicazioni di cui al D.M. 161/12 e che tali aree siano impermeabilizzate e drenate in maniera di impedire la percolazione incontrollata di acque.
10. Dovranno essere gestiti come rifiuti i materiali di risulta derivanti da perforazioni profonde per la realizzazione di pali, micropali, tiranti, diaframmi, jet-grouting etc..
11. Venga redatto un piano di gestione dei rifiuti secondo l'art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in cui sia previsto che anche le acque utilizzate durante operazioni di abbattimento delle polveri, vengano opportunamente raccolte e trattate e che il materiale di risulta costituito da polveri di perforazione, boiacche e additivi, venga considerato rifiuto.
12. Venga garantita la tracciabilità dei materiali di scavo e pertanto dovrà essere definita, durante l'esecuzione dei lavori, una procedura affinché ciascun volume di terre sia identificato nelle fasi di produzione, trasporto, deposito e utilizzo.
13. Nel caso in cui si dovesse verificare che un campione mostri valori di concentrazione degli inquinanti ricercati superiori alle CSC di cui alla Tabella 1, colonna A, Allegato 5, parte quarta, titolo V del D.Lgs. 152/06, il materiale presente nella relativa area di caratterizzazione dovrà essere gestito univocamente in ambito normativo di rifiuto (ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06) in quanto non risulta verificata la condizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.M. 161/12.
14. I materiali che si originano dalle attività di realizzazione delle opere, non ricompresi nella fattispecie dei materiali da scavo sottoprodotti, dovranno rientrare in un piano di gestione dei rifiuti secondo l'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate, si provvederà, con oneri a carico del Proponente laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Prescrizione: n. 1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: ARPA Lombardia

Prescrizioni: nn. 2, 3 e 4

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizioni: nn. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 10 agosto 2016, n. 161, si dispone che la validità del Piano è di due anni a partire dalla data del presente Provvedimento. L'inizio dei lavori deve comunque avvenire entro due anni dalla presentazione del Piano di Utilizzo (salvo proroghe), dandone comunicazione alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il soggetto esecutore del Piano di Utilizzo dovrà presentare alla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 10 agosto 2016, n. 161, la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) corredata dalla documentazione completa in conformità con l'allegato 7.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 10 agosto 2016, n. 161, ai fini delle attività di gestione, pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato all'ARPA Lombardia ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto dall'allegato 8, parte B, del D.M. 10 agosto 2016, n. 161.

Il soggetto proponente provvederà all'inserimento sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) delle informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce REV1.pdf>) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)